



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera di C.C. n. 133 del 21/12/1991

Modificato con delibera di C.C. 49 del 31/05/1997

CAPO 1

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

- 1- I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal presente regolamento.
- 2- La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottati dagli organi collegiali dell'ente, saranno deliberate nel rispetto delle competenze previste dalle leggi vigenti.
- 3- La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità e la trasparenza nella individuazione e nella realizzazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI

- 1- Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
- 2- Nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi del presente regolamento nel rispetto nel rispetto della gerarchia delle fonti giuridiche:
 - a) il capitolato speciale di appalto;
 - b) il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n° 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) la legge 20 marzo 1865, n° 2248, all.F ed il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei LL.PP. approvato con R.D. 25 marzo 1989, n° 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) tutte le altre leggi, statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) le leggi antimafia 13 settembre 1982, n° 646; 23 dicembre 1982, n° 936; 19 marzo 1990, n° 55
- 3- Nel caso in cui al comma precedente, relativamente alle forniture:
 - a) i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
 - b) gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
 - c) le leggi ed i regolamenti dello Stato e della Regione, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1- Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle

acquisizioni di beni mobili od immobili e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempra la istituzione contrattuale formalizzata o meno in una stipula.

ART. 4 - CONTRAENTI

- 1- Nel contratto, nei capitolati speciali o nei disciplinari, così come nel presente regolamento le parti contraenti possono anche essere indicati: per il Comune, l'Amministrazione comunale, o semplicemente Amministrazione, la stazione appaltante; per l'altra parte contraente, l'appaltatore, l'affidatario, l'aggiudicatario, il concessionario, il concorrente o altri termini in uso negli atti pubblici.

ART. 5 - FORO

- 1- Il contratto dovrà contenere l'indicazione del foro giudiziario competente per ogni possibile controversia; possibilmente quello nella cui competenza territoriale insiste il Comune.

ART. 6 - COMUNICAZIONI

- 1- Il contratto dovrà contenere sia la dichiarazione della parte contraente diversa dal comune, che la individuazione della sede alla quale dovrà essere inviata ogni comunicazione tramite raccomandata A.R. in conto spese contrattuali.
- 2- Le comunicazioni possono anche essere effettuate in modo diretto, per consegna alla parte o ad un suo incaricato, che devono rilasciare regolare ricevuta.
- 3- E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi previsti espressamente dalla legge.

ART. 7 - TERMINI CONTRATTUALI

- 1- I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.
- 2- Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
- 3- Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
- 4- Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo

ART. 8 - PUBBLICI SERVIZI

- 1- L'ente, nell'affidamento in appalto o in concessione di un pubblico servizio, dovrà inserire nel relativo contratto, oltre tutti i normali requisiti generali e clausole obbligatorie le norme intese a stabilire:
 - a) l'oggetto dettagliato del servizio e relativa disciplina;
 - b) la durata contrattuale ed eventuali proroghe;
 - c) il canone dovuto, ovvero la partecipazione dell'ente agli utili dell'impresa, e la relativa corresponsione con eventuale revisione dei prezzi;
 - d) i corrispettivi dovuti per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti e le relative modalità per il trasferimento, alla scadenza del contratto;
 - e) l'esercizio delle facoltà di riscatto;

- f) la regolare manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale;
 - g) la vigilanza sul funzionamento del servizio;
 - h) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni all'ente e ai privati;
 - i) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
 - l) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie;
- 2- Le predette norme, oltre quelle di carattere generale prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali o regionali, saranno inserite nell'apposito capitolato speciale relativo al servizio pubblico.

ART. 9 - RISERVE

- 1- Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
- 2- Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
- 3- I servizi che per determinazione dell'ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamento.

CAPO II GLI INCARICHI

ART. 10 - STRUMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

- 1- Il Comune esercita la propria attività negoziale sulla base di strumenti tecnici ed amministrativi quali progetti, relazioni ed altri di cui agli articoli successivi che rilevano l'interesse pubblico e le caratteristiche idonee alla sua realizzazione.
- 2- Gli strumenti di cui al precedente comma sono di norma, redatti dalla struttura comunale secondo competenze e con le regole tecniche specifiche a ciascun settore di attività.

ART. 11 - INCARICHI INTERNI

- 1- All'affidamento degli incarichi al personale comunale interno per la redazione degli strumenti tecnici ed amministrativi previsti dal presente capo provvede il capo ripartizione del settore competente con le ordinarie forme delle disposizioni di servizio.
- 2- Nel caso in cui l'incarico assuma aspetti interdisciplinari riguardanti più settori o materie non attribuibile "ictu oculi", il segretario generale, sentiti i capi ripartizione dei settori interessati, coordina la suddivisione dell'incarico tra i settori, o l'assegnazione ad uno di essi.
- 3- I rapporti derivanti dall'affidamento dell'incarico al personale comunale interno, trovano disciplina nell'ambito della regolamentazione del rapporto di lavoro in vigore.

ART. 12 - INCARICHI ESTERNI

- 1- Per esigenze particolari o per motivi di servizio, può essere affidato a professionisti esterni o a gruppi di professionisti anche interdisciplinari, l'incarico per la redazione di progetti, l'effettuazione di studi, ricerche, indagini, pareri ed altre attività a queste assimilabili.
- 2- La scelta di tali professionisti, fermi restando i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, deve avvenire sulla scorta del possesso di adeguate competenze tecniche. Sono da escludersi i professionisti che hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in occasione di precedenti incarichi.

ART. 13 - COMMITTENZA

- 1- Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi agli strumenti di cui agli articoli precedenti, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la facoltà di:
 - a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
 - b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio nel corso dell'attività professionale, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali l'incaricato dovrà tener conto nella sua attività;
 - c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'ente.

ART. 14 - CONVENZIONI

- 1- -Con la deliberazione con la quale viene conferito un incarico professionale esterno, dev'essere approvato uno schema di convenzione disciplinante il rapporto in cui siano contenute le seguenti condizioni:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera, nel caso della redazione di progetto;
 - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
 - d) l'obbligo di attenersi alle direttivo o linee-guida impartite dall'Amministrazione;
 - e) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc..., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - f) l'obbligo per il professionista, qualora venga richiesto, di illustrare i propri elaborati in commissioni comunali o in pubbliche assemblee;
 - g) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
 - h) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento, l'eventuale riduzione rispetto alle tariffe previsti dagli ordini professionali;
 - i) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - l) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
 - m) ogni altra condizione connessa alla particolarità e specificità dell'incarico;
 - n) l'obbligo delle spese contrattuali a carico del professionista.
- 2- Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi e con modica spesa.

CAPO III

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 15 - FASE DELIBERATIVA

- 1- Per procedere alla stipulazione di qualsiasi contratto, gli organi collegiali dell'ente, a seconda della propria competenza, dovranno adottare apposite deliberazioni nelle quali devono manifestare e formare la volontà dell'ente stesso, indicando, oltre l'oggetto, la forma e le condizioni generali o particolari, il fine che si vuole perseguire e le modalità di scelta del contraente.
- 2- Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente

articolo:

- a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
- c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento

ART. 16 - RICERCA DEL CONTRAENTE

- 1- Nella ricerca del contraente al quale affidare in appalto un lavoro, una fornitura, un servizio ecc..., l'ente terrà sempre presenti i seguenti criteri:
 - a) Imprenditori aventi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria accertati preventivamente laddove sussista esplicito dettato legislativo;
 - b) Concorrenzialità tra i predetti, preceduta da adeguata pubblicità;
 - c) Determinazione precisa dei sistemi, dei modi e dei metodi dell'appalto;
 - d) Il corrispettivo determinato in modo quasi automatico (con le eccezioni dovute a particolari sistemi di appalto), evitando la discrezionalità.
- 2- Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:
 - a) Pubblici incanti od asta pubblica;
 - b) Licitazione privata;
 - c) Appalto concorso;
 - d) Concorso di idee;
 - e) Concessione;
 - f) Trattativa privata.Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti.
- 3- Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale. Per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:
 - a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
 - b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
 - c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.
- 4- Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
 - a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
 - b) avviso di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in

- materia;
- c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.
- 5- Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Presiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni imposte dalla normativa in vigore.
- 6- Nel bando di gara devono essere indicate se necessario le categorie e le relative classifiche dell'Albo nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui ai decreti del Ministero dei Lavori Pubblici. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n° 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui ai predetti decreti.
- 7- E' vietato prevedere, negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare, che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.
- 8- Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991, n° 152 convertito in legge 12 luglio 1991 n° 203.

ART. 17 - ASTA PUBBLICA

- 1- L'asta pubblica è il sistema mediante il quale il Comune si rivolge ad una generalità di soggetti che posseggono determinati requisiti per partecipare alla gara, senza alcuna possibilità di scelta da parte dell'ente. Sarà il sistema da adoperarsi nei contratti attivi che comportano, quindi, entrate per l'ente come ad esempio: alienazioni di beni mobili ed immobili, affitto di fondi rustici e vendita di tagli di boschi ecc...
- 2- I metodi di svolgimento dell'asta pubblica sono quattro:
- a) il metodo a estinzione della candela vergine;
 - b) il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione;
 - c) il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
 - d) il metodo del pubblico banditore.
- 3- Per lo svolgimento dell'asta pubblica con i metodi di cui sopra si fa riferimento agli articoli 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 287.
- 4- Il bando di gara e l'avviso di gara per i pubblici incanti dovranno contenere gli elementi precisati nei bandi e negli avvisi-tipo previsti dal D.P.C.M. del 10 gennaio 1991, n° 55, il quale ha ipotizzato quattro "fasce" di appalti, in relazione all'importo;
- 1) inferiore ad un milione di E.C.U.;
 - 2) pari o superiore al milione di E.C.U. ed inferiore a cinque milioni di E.C.U.;
 - 3) pari o superiore a 5 milioni di E.C.U. ed inferiore a trentacinquemilioni di E.C.U.;
 - 4) pari o superiore a trentacinquemilioni di E.C.U.

ART. 18 - LICITAZIONE PRIVATA

- 1- La licitazione privata è il sistema mediante il quale il Comune, nel procedere ad un appalto, si rivolge ad un numero limitato di ditte o persone iscritte all'albo delle imprese di fiducia o che abbiano manifestato, nelle forme di legge, il proprio interesse a partecipare alla gara, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti.
- 2- Sarà il sistema più usuale da adoperarsi per la realizzazione di lavori e delle forniture che rappresentano la maggioranza degli appalti dell'ente.
- 3- I metodi di svolgimento della licitazione privata negli appalti di lavori e di forniture soggetti per importo alle norme nazionali sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n° 14 e dall'art. 73 lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n° 827:
 - lett. a) del migliore offerente;
 - lett. b) della media semplice;
 - lett. c) della media corretta o finale;
 - lett. d) della media mediata;
 - lett. e) dell'offerta prezzi unitari.
- 4- Gli appalti dei lavori soggetti per importo alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti dall'art. 24, primo comma, legge 8 agosto 1977, n° 584 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
 - 1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n° 14, cioè quello dell'offerta di prezzi unitari;
 - 2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1 lett. a), della legge 1973/14, cioè quello del miglior offerente;
 - b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.
- 5- Gli appalti delle forniture soggetti per importi alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti nell'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n° 113 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

ART. 19 - APPALTO CONCORSO

- 1- L'appalto concorso è il sistema a cui il Comune fa ricorso per gli appalti che abbiano per oggetto speciali lavori per la cui esecuzione l'ente ritenga di giovare dalle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche.

- 2- Il metodo di svolgimento dell'appalto-concorso è regolato, per gli appalti soggetti per importi alle norme nazionali, dall'art. 4 del R.D. 18 novembre 1923, n° 2440 e successive modificazione ed integrazioni e, per gli appalti soggetti per valore alle norme comunitarie, dalla legge 8 agosto 1977, n° 584 per i lavori e dalla legge 30 marzo 1981, n° 113, e successive modificazioni ed integrazione per le forniture,

ART. 20 - CONCORSO DI IDEE

- 1- Il concorso di idee è il sistema mediante il quale il Comune, quando non abbia idee precise circa il modo di conseguire il risultato avuto di mira o addirittura circa il contenuto stesso di quest'ultimo, vuole acquisire, attraverso una pubblica gara, suggerimenti e progetti per la ideazione ed esecuzione di determinate opere artistiche o che richiedano specifiche professionalità.
- 2- Il metodo di svolgimento del concorso di idee è regolato dal D.P.R. 6 novembre 1962, n° 1930, che all'art. 2 precisa che i concorsi possono bandirsi per:
 - a) progetti preliminari;
 - b) progetti di massima.

ART. 21 - CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE

- 1- La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
- 2- Il conferimento della concessione che abbia ad oggetto oltre alla costruzione di opere pubbliche anche l'esercizio di alcuno dei poteri propri dell'Amministrazione, è preceduto dall'espletamento delle procedure relative all'appalto concorso, alla licitazione privata o alla trattativa privata con le modalità e nei casi previsti e richiamati dal presente regolamento. In casi particolari, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n° 89/440. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n° 55.
- 3- La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
- 4- Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo, con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservandosi una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta resa in consegna dell'opera.

ART. 22 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

- 1- La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
- 2- Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire

- l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
- 3- L'affidamento della concessione avviene, secondo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto a D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n° 55. In casi particolari l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n° 89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo, oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo unanctantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
 - b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio e proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo unanctantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione delle tariffe di erogazione del pubblico servizio.
 - 4- Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'amministrazione concedente:
 - a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato-programma approvato dal Comune;
 - b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
 - c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
 - d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni;
 - e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.
 - 5- Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

ART. 23 - LA CONCESSIONE DI SERVIZI

- 1- Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'Amministrazione comunale concedente.
- 2- Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

- 3- Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

ART. 24 - TRATTATIVA PRIVATA

- 1- La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, avvalendosi degli uffici, dopo aver interpellato ove ciò sia ritenuto più conveniente più persone o ditte, tratta con una di esse.
- 2- L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
- a) ricorrono le condizioni previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n° 827;
 - b) ricorra, per opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n° 584 e successive modifiche;
 - c) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n° 113 e successive modificazioni;
 - d) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n° 1 e successive modificazioni;
 - e) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
 - f) quando abbiano per oggetto la fornitura di servizi socio-assistenziali, formativi e culturali e sociali i quali per le loro caratteristiche non possano essere oggetto di semplici appalti al miglior offerente ma comportino valutazioni analoghe a quelle per l'affidamento delle prestazioni professionali;
 - g) quando abbiano per oggetto forniture, lavori o servizi di quantitativi e valori tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione della convenienza del ricorso alla trattativa privata viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare;
 - h) per l'acquisto di macchine e attrezzature usate;
 - i) per l'effettuazione delle spese minime ed urgenti di competenza del servizio economato;
 - l) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
- E' fatta salva la possibilità di affidamento di servizi a trattativa privata a Cooperative sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3- La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.
- 4- Salvo i casi previsti al punto h e quelli di estrema urgenza, intendendosi per tali la necessità di procedere nel tempo massimo di 4 giorni:
- per opere o forniture di importo superiore ai 2 milioni sarà eseguita almeno un'indagine telefonica tra 3 ditte specializzate;
 - per opere o forniture di importo compreso tra i 4 e i 25 milioni sarà eseguita una gara ufficiosa tra ditte specializzate mediante lettera inviata ad un numero di ditte specializzate compreso tra 3 e 10, assegnando un tempo di risposta non inferiore a giorni 7 consecutivi dal ricevimento se effettuata con raccomandata A.R. e a giorni 12 dalla spedizione se

effettuata con lettera semplice. Le modalità di svolgimento della gara dovranno comunque essere tali da assicurare la parità di condizioni dei concorrenti.

- 5- Lo svolgimento delle forme di contrattazione di cui al comma precedente deve risultare da specifico verbale redatto dal competente ufficio, da tenere agli atti e da richiamare nella deliberazione di affidamento, in cui siano contenuti tutti i dati rilevanti ai fini di eventuale riscontro sulla forma di contrattazione effettuata.
- 6- In tutti i casi di affidamento a trattativa privata l'Economo Comunale, l'Ufficio Tecnico o altro Servizio interessato dovrà comunque attestare non soltanto la convenienza eventualmente desunta dal confronto con le altre offerte ma anche la congruità intendendosi per tale la corrispondenza del prezzo richiesto al valore intrinseco, al prezzo di mercato e simili.
- 7- Fatte salve disposizioni contrarie contenute nella lettera di invito ad offrire, la presentazione delle offerte può avvenire anche con consegna a mano, senza responsabilità per l'Amministrazione.
- 8- Ad integrazione di quanto disposto con il presente articolo si richiamano in quanto compatibili le più specifiche norme contenute nel regolamento di Economato per quanto concerne le forniture.

ART. 25 - ALIENAZIONI, ACQUISTI, LOCAZIONI E PRESTITI D'USO

- 1- Salvo quanto stabilito dalle norme urbanistiche, in relazione all'attuazione degli strumenti da esse predisposti e da altre legge per quanto concerne le concessioni locali per l'esercizio di attività socio-assistenziali, i contratti di alienazione e di locazione devono di regola essere preceduti da pubblici incanti.
- 2- Le alienazioni di beni immobili anche nel caso in cui siano riconosciuti per legge o dal Comune diritti di prelazione saranno precedute da pubblici incanti o da licitazioni private indipendentemente dal loro valore. Successivamente all'esperimento di pubblici incanti o licitazioni private con esito negativo, l'Amministrazione potrà procedere alle alienazioni a trattativa privata a prezzi dichiarati dall'U.T.C. congrui in relazione ai prezzi di mercato.
- 3- Le alienazioni e gli acquisti di beni mobili possono venire effettuate: con il sistema della trattativa privata, quanto si tratta di beni di modico valore; con il sistema dei pubblici incanti, o della licitazione privata, quando si tratta di beni di particolare importanza o valore.
- 4- La vendita di beni mobili fuori uso, derrate, oggetti e materiali, generalmente pignorati, ecc... viene fatta con il sistema dell'alta pubblica tenuta con il metodo del pubblico banditore.
- 5- Le locazioni di fabbricati e, in genere, di immobili possono essere effettuate: con il sistema della trattativa privata, se trattasi di beni di modesto valore; dei pubblici incanti o della licitazione privata, se trattasi di beni di particolare importanza o valore.
- 6- Sarà competenza della giunta la scelta del sistema della trattativa privata, dei pubblici incanti o della licitazione privata per i predetti contratti di alienazione e di locazione.
- 7- La stipulazione dei contratti di cui sopra potrà essere fatta per scrittura privata, quando si tratti di alienazioni e di acquisti per contratti di modesto valore; mentre sarà fatta sempre per rogito del segretario dell'ente, quando si tratti di beni di particolare importanza o valore.
- 8- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 80 comma 3 dello Statuto, la Giunta potrà concedere in locazione ad Associazioni, Gruppo o altri enti beni immobili di non eccessivo valore così come potrà concedere in uso locali, spazi, impianti e strutture comunali sulla base di apposito regolamento. In

ogni caso dette associazioni ed organizzazioni sono tenute a corrispondere al Comune oltre alla cauzione che sia richiesta, un canone di affitto o l'importo determinato per il prestito d'uso.

- 9- La Giunta può infine disporre la cessione gratuita ad Associazioni e Gruppi di volontariato di beni mobili che per obsolescenza o logorio siano privi di qualsiasi utilità per il Comune.

CAPO IV LA RICERCA DEL CONTRAENTE

ART. 26 – ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

- 1- E' istituito un Albo delle imprese di fiducia, distinto in una sezioni, una per i lavori, "Albo degli appaltatori", una per le forniture, "Albo dei fornitori", da approvarsi da parte della Giunta, nominativi delle imprese di fiducia del Comune. A tale Albo si farà di regola ricorso per completare se necessario gli elenchi delle imprese che hanno presentato istanza di partecipazione alle gare e per individuare le ditte alle quali affidare i lavori e forniture a trattativa privata.
- 2- L'Albo degli appaltatori sarà costituito da un elenco generale per le varie categorie e sottocategorie interessanti l'ente e per i relativi importi, in analogia a quanto stabilito dalla tabella di classificazione delle categorie nell'albo nazionale dei costruttori. L'albo dei fornitori sarà costituito, invece, da un elenco generale delle categorie inserite nel registro delle ditte, tenuto presso la Camera di Commercio.
- 3- La Giunta, nel deliberare l'istituzione del predetto Albo, approverà un apposito avviso pubblico nel quale saranno precisati i requisiti che le imprese dovranno avere e le modalità che dovranno seguire per ottenere l'iscrizione.
- 4- L'alno, dovrà essere aggiornato almeno ogni due anni in base alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni verificatesi nell'imprese per cessazione, modificazioni o trasformazioni dell'attività.
- 5- Sarà cancellato di ufficio dall'Albo l'impresa che non ha partecipato ad almeno 5 gare su dieci inviti o che ha un contenzioso con il Comune oppure che, a seguito di relazione adeguatamente motivata dai responsabili dei competenti servizi, non è da considerarsi di fiducia.
- 6- I provvedimenti di cui sopra sono sempre di competenza della Giunta.

ART. 27 – UNIONI TEMPORANEE D'IMPRESE

- 1- Le associazioni temporanee di imprese ed i raggruppamenti temporanei di imprese, rispettivamente per gli appalti dei lavoro e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, le seguenti disposizioni:
 - a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;
 - b) è possibile la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria. E' fatto obbligo all'Amministrazione di farne es\pressa menzione nel bando di gara;
 - c) il comma 3 dell'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n° 55, che vieta "l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara" è inteso nel senso che la costituzione dell'associazione o del raggruppamento di imprese deve essere stipulata prima della partecipazione alla gara e non può subire modifiche durante o dopo l'espletamento della stessa.

ART. 28 – IMPRESE DA AMMETTERE ALLE GARE

- 1- Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso si opererà applicando le norme legislative regolanti la specifica materia.
- 2- Le imprese che ne hanno fatto domanda e per le quali sia stato, a cura dei competenti uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti più, nel caso di appalto regolato dalla legislazione nazionale quelle iscritte nell'Albo delle imprese di fiducia, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione della Giunta Comunale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.
- 3- La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere motivata.
- 4- L'amministrazione, pur non essendo la richiesta di invito vincolante per il Comune, dovrà comprendere nell'elenco delle imprese o persone da invitare tutte quelle che hanno presentato domanda e che hanno i requisiti previsti nel bando di gara.
- 5- *In mancanza di presentazione anche di uno solo dei documenti essenziali richiesti nel bando di gara, le domande di partecipazione non possono trovare accoglimento. (da cartaceo "comma soppresso", ma non ho trovato riscontro)*
- 6- Per gli appalti soggetti alla normativa statale, il numero delle imprese o persone da invitare non deve, comunque, essere inferiore a sei. Nell'eventualità che le richieste di partecipazione siano inferiori, si procederà alla integrazione con quelle che hanno fatto pervenire l'istanza fuori termine e, se necessario, con altri nominativi estratti nelle apposite categorie e per il relativo importo dell'Albo del Comune, in ordine rigorosamente cronologico di iscrizione allo stesso fino ad esaurimento dei nominativi – e ripartendo poi dall'inizio.
- 7- Per appalti per i quali non si riesca a raggiungere il numero suddetto di imprese, si potrà fare ricorso anche ad altri albi o elenchi regionali e nazionali.
- 8- La formazione dell'elenco delle imprese da invitare è di competenza del funzionario responsabile. L'eventuale esclusione dall'elenco di una ditta che ha presentato domanda di invito è di competenza della Giunta, che deve sempre precisarne il motivo.
- 9- Per gli appalti soggetti per importo alle norme comunitarie, valgono le disposizioni in vigore nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 29 – AVVISO DI GARA PUBBLICITÀ

- 1- L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere tutti gli elementi precisati negli allegati del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n° 55, il quale in relazione all'importo a base di gara ha ipotizzato quattro "fasce" di appalti.
- 2- L'avviso di gara per i pubblici incanti e per il concorso di idee corrisponde al bando di gara; per la licitazione privata e per l'appalto-concorso, invece, esso deve contenere solo gli elementi sopra richiamati.
- 3- Per la pubblicità dei predetti avvisi relativi agli appalti soggetti in base agli importi, alla normativa nazionale o comunitaria vigente nell'ordinamento giuridico italiano. Si rispetteranno le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali o comunitarie.
- 4- L'avviso di gara, indipendentemente dall'importo, deve essere sempre affisso all'Albo pretorio del Comune.
- 5- Il bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica deve essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e

seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- 1- I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui alle leggi 8 agosto 1977, n° 584 e 20 marzo 1981, n° 113 e successive modifiche ed integrazioni rispettivamente per lavori e forniture per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.
- 2- I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purché questi ultimi siano ragionevoli e pertinenti alla gara, e cioè tali da accrescere la possibilità di individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'Ente e non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati rispetto all'appalto della stessa.

CAPO V

BANDO DI GARA – LETTERA INVITO PRESENTAZIONE OFFERTE

ART. – 31 BANDO E LETTERA DI INVITO – NATURA GIURIDICA

- 1- Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma costituiscono puramente e semplicemente un invito ad offrire che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipulazione del formale contratto.
- 2- Di conseguenza non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove il Comune, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

ART. 32 – BANDO E LETTERA DI INVITO – CONTENUTI

- 1- Il bando di gara o la lettera di invito, rappresentando la "lex specialis" della gara saranno improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione. Essi dovranno sempre indicare:
 - a) quali sono gli elementi da considerare essenziali e che rispondendo ad un particolare interesse dell'ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;
 - b) quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono consentire la regolarizzazione.
- 2- La distinzione di cui al comma precedente sarà specificata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.
- 3- Ove nel bando di gara o nella lettera di invito siano contenute prescrizioni per l'ammissione al procedimento concorsuale che risultino formulate in modo equivoco, esse vanno interpretate nel senso più favorevole per l'ammissione dei concorrenti.
- 4- In Caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali. Nel primo caso, prevale il documento nel quali il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il

documento sul quale si basa l'intera procedura. Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da provocare l'esclusione anche di una sola ditta, l'Amministrazione, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, potrà disporre l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

ART. 33 – BANDO DI GARA

- 1- Il bando di gara previsto dalla vigente norma dovrà contenere tutti gli elementi precisati negli allegati del D.P.C.M. del 10 gennaio 1991, n° 55, il quale in relazione all'importo ha ipotizzato quattro tipi di bandi corrispondenti a quattro "fasce" di appalti e precisamente:
 - a) appalti di importo non superiore ad un milione di E.C.U., nei quali la qualificazione si attua sulla base del solo certificato di iscrizione all'A.N.C.;
 - b) appalti di importo pari o superiore ad un milione e non superiore a cinque milioni di E.C.U., per i quali la qualificazione è sostanzialmente operata mediante requisiti minimi di graduale selettività e relativi a due soli parametri di valutazione;
 - c) appalti di importo pari o superiore a cinque milioni e inferiori a trentacinquemilioni di E.C.U., per i quali la qualificazione si effettua mediante una pluralità di elementi con percentuali di più accentuata selettività;
 - d) appalti di importo pari o superiore a trentacinquemilioni di E.C.U. per i quali è prevista una pluralità di requisiti minimi con percentuali di valore altamente selettive.
- 2- *I documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, devono essere allegati alla domanda che gli aspiranti ad essere invitati alla gara devono far pervenire al Comune entro il termine precisato nel predetto bando. (da cartaceo "comma soppresso", ma non ho trovato riscontro)*

ART. 34 – LETTERA DI INVITO

- 1- Per i pubblici incanti e per il concorso di idee sarà emesso solo il bando di gara; per la licitazione privata e per l'appalto-concorso, invece, oltre il bando di gara è necessaria la lettera di invito a presentare offerta, nella quale saranno specificate le notizie riportate negli allegati del predetto D.P.C.M. 1991/55 e tutti i documenti da presentare, a seconda dell'importo dell'appalto, per l'ammissione alla gara nonché quelli che dovranno essere prodotti dal solo aggiudicatario di essa. Pur costituendo una specifica peculiarità dei predetti procedimenti di gara, la lettera di invito può essere utilizzata anche nelle cosiddette gare ufficiose relative alla trattativa privata, nei casi previsti dal presente Regolamento.
- 2- Al fine di prevenire eventuali turbative d'asta con false comunicazioni di rinvio del giorno fissato per la gara, la lettera d'invito, in ottemperanza a quanto suggerito dalla circolare prefettizia n° 1384 del 2 agosto 1991, dovrà contenere la raccomandazione di chiedere formale conferma all'ufficio contratti di ogni eventuale comunicazione, comunque pervenuta, concernente mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento della gara, specificandone oggetto, contenuto ed estremi di riferimento.
- 3- Gli schemi delle lettere di invito relativi alle varie fasce di appalti devono essere approvati con deliberazione di Giunta e, tranne casi particolari per i quali si dovrà procedere mediante una apposita lettera di invito, saranno adoperati per le varie procedure di gara.
- 4- Le lettere di invito agli appalti dovranno essere spedite tramite il servizio postale di Stato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In casi

eccezionali, e con adeguata motivazione, sarà possibile spedire alle imprese la lettera-invito a mezzo telegrafo, telefono, posta ordinaria o notifica. Gli stessi mezzi di comunicazione potranno essere utilizzati per fornire chiarimenti o integrazioni alle lettere di invito, sempre nel rispetto della pari condizione degli invitati.

ART. 35 – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- 1- Per partecipare alla gara, l'impresa dovrà fare pervenire, nel prescritto termine perentorio, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale normale o in corso particolare, escluso quindi il recapito a mano ordinario, un plico, debitamente sigillato, contenente l'indicazione del mittente e la scritta relativa all'oggetto dell'appalto, nel quale dovranno essere inclusi, oltre l'offerta, contenuta in apposita busta sigillata con ceralacca, tutti i documenti richiesti nella lettera di invito.
- 2- Per gli appalti di modesta entità fino a L. 75.000.000, le imprese dovranno presentare, per i lavori, oltre l'offerta, una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l'impresa attesta:
 - a) di essersi recata sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dei lavori, di accettare senza riserve tutte le prescrizioni del capitolato, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare;
 - b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
 - c) di essere iscritta nell'albo nazionale costruttori o alla camera di commercio per la categoria relativa all'oggetto della gara;
 - d) di non avere riportato condanne penali che possano comunque influire sull'ammissibilità alla gara. Detta dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante per sé, per il direttore tecnico e, per tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società;
 - e) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. La stessa dichiarazione deve essere completata col nominativo del direttore tecnico nonché di tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società;
 - f) per le cooperative e loro consorzi, di essere iscritta nel registro prefettizio ovvero nello schedario generale della cooperazione (a norma degli artt. 13 e 15 let. B – D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577 e art. 6 legge 127 del 17 febbraio 1971).
- 3- Per gli appalti di forniture, fino a L. 75.000.000 invece, l'attestazione di cui al comma precedente, sarà in tutto uguale alla stessa, ad eccezione della lett. a) e della lett. b) che saranno così modificate:
 - a) di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura, di accettare senza riserve tutte le prescrizioni del capitolato, di

- avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare;
- b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare le consegne nei termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.
- Mentre nelle lettere d) e e) non comparirà la menzione del direttore tecnico.
- 4- La ditta aggiudicataria dei lavori e delle forniture dovrà comunque produrre prima della stipulazione del contratto la documentazione di cui alla suddetta dichiarazione sostitutiva.
- 5- Per gli appalti di lavori da L. 75.000.000 fino agli importi soggetti alle norme comunitarie vigenti nell'ordinamento giuridico vigente, le imprese dovranno presentare, oltre all'offerta, i seguenti documenti:
- I) dichiarazione indicata alle lettere a) e b) del comma 2, redatta in carta da bollo competente e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta;
 - II) certificato di iscrizione all'A.N.C., di data non anteriore ad un anno a quella della gara, o dichiarazione sostitutiva, in bollo e debitamente autenticata, di data non anteriore a quella dell'invito, contenente l'esatta indicazione del numero di matricola di iscrizione all'albo, della categoria di iscrizione con il relativo importo, il nominativo del direttore tecnico e l'esplicita dichiarazione di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 641. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori dovrà comunque essere presentato dalla ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto;
 - III) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a 3 mesi a quella fissata per la gara:
 - per le ditte individuali, del titolare dell'impresa e del direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare;
 - per le società commerciali, cooperative o loro consorzi: dal direttore tecnico e di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; del direttore tecnico e di tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; del direttore tecnico e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per gli altri tipi di società o consorzi;
 - IV) certificato della cancelleria del tribunale competente o dichiarazione sostitutiva, da integrare con il certificato in caso di aggiudicazione, in bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data fissata per la gara, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Lo stesso certificato deve esser completato col nominativo del direttore tecnico e di tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, del direttore tecnico e di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, del direttore tecnico e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e con tutte le notizie relative alla società e la vigenza dello statuto;
 - V) le cooperative e loro consorzi dovranno, inoltre, produrre il certificato di iscrizione nel registro prefettizio ovvero nello schedario generale della cooperazione (a norma degli artt. 13 e 15 let. B- D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577 e art. 6 legge n. 127 del 17 febbraio 1971).
- 6- L'impresa nel caso in cui intenda affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori, è tenuta a presentare unitamente alla documentazione di cui sopra, una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, nella quale siano indicate le opere che vorrà subappaltare.

- 7- Per gli appalti dei lavori con il metodo di cui all'art. 1, lett. e), della legge 2 febbraio 1973, n° 14 sono inoltre previsti:
- VI) elenco dei lavori simili eseguiti;
 - VII) deplianti illustrativi per le forniture principali comprese nei lavori.
- 8- Per gli appalti relativi alle forniture, le imprese dovranno presentare, oltre all'offerta ed ai documenti di cui ai commi 3a) 3b), 5 III e IV (ad eccezione del direttore tecnico) e 5 V:
- certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato ed agricoltura, in bollo, di data non anteriore a 3 mesi da quella fissata per la gara o dichiarazione sostitutiva in bollo e debitamente autenticata di data non anteriore a quella dell'invito;
 - i campioni precisati nel capitolato speciale di appalto ed eventualmente deplianti illustrativi del materiale oggetto dell'appalto.
- 9- Gli appalti dei lavori e delle forniture per il cui importo siano soggetti alle norme comunitarie recepite dall'ordinamento giuridico italiano, i documenti da presentarsi sono quelli di cui sopra sostituendo il certificato di cui al punto 8 con la copia dell'atto costitutivo della società, autenticata con annesso statuto aggiornato, attuale e vigente oltre a tutti gli altri documenti previsti dalle rispettive Leggi.
- 10- Per gli appalti di forniture e di servizi le imprese dovranno produrre quietanza o ricevuta del versamento effettuato presso la civica tesoreria a titolo di cauzione provvisoria dell'importo fissato nel capitolato d'appalto, oppure fidejussione bancaria o assicurativa dello stesso importo, di durata non inferiore a novanta giorni ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n° 348.
- 11- Quando la natura dell'appalto-concorso o del concorso di idee comporti la presentazione di pacchi di considerevole volume, la lettera di invito potrà stabilire che l'offerta e la documentazione per l'ammissione alla gara, vengano inviati a mezzo del servizio postale come prescritto al 1° comma del presente articolo mentre i pacchi contenenti gli elaborati progettuali vengano consegnati a mano, al protocollo del Comune, che procederà alla loro protocollazione.

ART. 36 - TORNATE DI GARA

- 1- Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa al lavoro od alla fornitura di importo più elevato.
- 2- Tale documentazione deve essere allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre secondo l'ordine stabilito nel bando di gara.
- 3- Nel caso si preveda che un'impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte della prima ditta risultante vincitrice di uno degli appalti dovranno essere escluse delle gare successive.

ART. 37 - OFFERTA

- 1- L'offerta è la dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, per iscritto nelle forme e nelle modalità stabilite nel bando di gara o nella lettera di invito alla gara, contenente l'indicazione del numero di codice fiscale della ditta, l'enunciazione in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, della percentuale di ribasso o di aumento offerto sul prezzo a base d'asta ed applicabile indistintamente ad ogni categoria di lavori. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà considerato valido quello espresso in lettere.
- 2- L'offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o

dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, dovrà essere chiusa in apposita busta – sigillata con ceralacca e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti eccetto la eventuale dichiarazione di cui all'art. 38 comma 4°, relativa al subappalto.

- 3- La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita nel plico dei documenti, da inviare nel termine prescritto esclusivamente secondo le modalità stabilite nell'art. 35, comma 1, del presente regolamento.
- 4- L'Amministrazione dovrà stabilire di volta in volta, a seconda della importanza dell'appalto, un termine equo ed adeguato per consentire alle imprese invitate la presentazione di una meditata offerta. Fanno eccezione: i pubblici incanti – negli appalti soggetti alle norme nazionali, i cui termini sono previsti per legge – e gli appalti aventi rilevanza comunitaria, i cui termini sono disciplinati da disposizioni legislative e regolamentari.
- 5- Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è perentorio. Ai fini del recepimento dell'offerta, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo del plico al protocollo del Comune il quale procederà alla regolare protocollazione riportando data ed ora del ricevimento, sul plico stesso.
- 6- L'offerta, una volta presentata, non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità di presentare, sempre entro il termine prescritto, altra offerta successiva che varrà a tutti gli effetti come revoca della precedente.
- 7- Nel caso che risultino presentate offerte uguali e che siano presenti alla apertura delle buste tutti i legali rappresentanti delle ditte che le hanno prodotte, l'amministrazione procede immediatamente ad una ulteriore gara tra esse con il metodo delle offerte segrete, al fine di ottenere un miglioramento dell'offerta. Nel caso in cui non tutte le ditte che hanno presentato offerte uguali siano presenti allo svolgimento della gara, si procederà allo svolgimento di ulteriore gara tra esse mediante richiesta scritta. Nel caso in cui, anche a seguito della predetta ulteriore gara non pervengano offerte di miglioramento o esse siano ancora uguali, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio.

ART. 38 – OFFERTE E SUB-APPALTO DEI LAVORI

- 1- Per quanto concerne il sub-appalto di lavori, si applica la legislazione vigente in materia, e in particolare la legge 19 marzo 1990, n° 55.
- 2- L'impresa che voglia avvalersi di tale possibilità, deve dichiararlo all'atto dell'offerta.
- 3- La dichiarazione deve essere inserita nel contesto dell'offerta o comunque nella busta che contiene la stessa.
- 4- La mancata indicazione di tale facoltà, ove prevista dal bando o dalla lettera invito, si deve interpretare non già come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione, bensì come esclusione della possibilità di utilizzazione di tale istituto;
- 5- Alla indicazione delle opere che si intendono subappaltare può seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 3° comma, punto 1 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n° 55.

ART. 39 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ANOMALIE DELL'OFFERTA

- 1- I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvalersi della facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26 aprile 1989, n° 155, per la individuazione delle offerte anomale, sono i seguenti:
 - 1) in presenza di offerte tutte in ribasso saranno considerate anomale quelle

che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara o nella lettera di invito;

- 2) in contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, saranno prese in considerazione, ai fini della individuazione della media, soltanto quelle in ribasso;
- 3) *in presenza di sole offerte in aumento saranno considerate anomale le offerte che presentino una percentuale di aumento inferiore alla media della percentuale delle offerte ammesse, diminuita del valore percentuale previsto nel bando o nella lettera di invito quale incremento per individuare l'anomalia dell'offerta; (da cartaceo "comma soppresso", ma non ho trovato riscontro)*
- 4) *l'indice di incremento, così come previsto nel bando o nella lettera di invito, sarà aggiunto alla media o sottratto da essa a seconda che si tratti di offerte in ribasso o in aumento. Tale indice di incremento non sarà mai calcolato nella media. (da cartaceo "comma soppresso", ma non ho trovato riscontro)*
- 5) La possibilità di utilizzare il criterio della individuazione delle offerte anomale è inapplicabile per i metodi di aggiudicazione di cui all'art. 1 lett. b e c della legge 2.2.1973, n° 14.

ART. 40 – POSSIBILITÀ DI AMMISSIONE DI OFFERTE IN AUMENTO

- 1- Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n° 687 debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento di lavori a mezzo di licitazione privata, offerte in aumento fin dal primo esperimento di gara.
- 2- Limitatamente agli appalti disciplinati dalla legge 8 agosto 1977, n° 584, il diritto del concorrente a presentare offerte in aumento fin dal primo esperimento di gara non sussiste nel caso in cui il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare le offerte in aumento.

ART. 41 – VALIDITA' TEMPORALE DELLE OFFERTE

- 1- Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente.
- 2- Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista o effettuata seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per periodo di tempo pari a quello indicato nel bando o avviso di gara od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Scaduto il termine indicato nel bando o nell'avviso di gara o trascorso un tempo più lungo di quello normalmente necessario per l'aggiudicazione definitiva prima di procedere all'esame delle offerte sarà acquisita la conferma circa la validità delle stesse.

ART. 42 – RIAPERTURA E PROROGA DEL TERMINE DI GARA

- 1- La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga di detto termine, oltre che trovare motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha indetto la gara.

CAPO VI L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 43 – MODALITÀ OPERATIVE

- 1- Lo svolgimento della pubblica gara avviene nel giorno, ora e luogo indicati dalla lettera di invito, in luogo aperto al pubblico ed alla presenza di due testimoni. Il Segretario Generale o il Vice Segretario assume le funzioni di presidente ed il capo della ripartizione competente o un suo delegato o sostituto, assiste con funzioni verbalizzante.
- 2- Le operazioni di gara si articolano nelle seguenti fasi:
 - a) dichiarazione di apertura, con eventuali comunicazioni al pubblico;
 - b) verifica della procedura prevista per la presentazione delle offerte;
 - c) accertamento, tramite esame della documentazione presentata, della ammissibilità delle offerte, condotto nel rispetto della parità di condizioni tra gli offerenti e dell'interesse dell'Amministrazione al maggior numero possibile di concorrenti;
 - d) esame delle offerte ammesse e formazione della graduatoria secondo i criteri fissati dal bando o dalla lettera invito;
 - e) dichiarazione di aggiudicazione provvisoria e di chiusura delle operazioni di gara
- 3- Il presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato della gara.

ART. 44 - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER APPALTO CONCORSO E CONCORSO DI IDEE

- 1- Per appalto-concorso e per il concorso di idee, l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale nomina una commissione per la valutazione dei progetti-offerta o dei progetti-idea, presentati dai concorrenti, tra i quali scegliere il migliore tenendo conto degli aspetti tecnici ed economici.
- 2- La composizione della commissione, ferma restando la sua presidenza determinata, secondo le norme di legge e dello statuto, privilegerà la presenza di esperti nella materia oggetto della gara. Assiste alla seduta, in qualità di segretario, un dipendente comunale designato dal Segretario Generale.
- 3- Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione la quale, nella sua autonoma discrezionalità, potrà anche discostarsene motivando opportunamente il provvedimento di diniego di aggiudicazione.
- 4- La commissione giudicatrice è un collegio perfetto. Le sue decisioni saranno pertanto validamente assunte in presenza di tutti i suoi componenti. E' consentito, che alcune attività istruttorie o di natura esclusivamente tecnica vengano dalla Commissione demandate ad apposite sottocommissioni. E' tuttavia necessario che sia la decisione di costituire le sottocommissioni sia la valutazione delle loro conclusioni, siano effettuate dalla commissione al completo.
- 5- La commissione, determinati e fissati i criteri di valutazione dei progetti, procederà in seduta pubblica a constatare la presentazione dei documenti richiesti per l'ammissione e dei progetti, redigendo verbale delle operazioni compiute. Essa proseguirà poi i suoi lavori in seduta segreta, passando all'esame e valutazione dei progetti presentati, al verbale di constatazione della documentazione e dei progetti presentati.
- 6- La commissione giudicatrice, nell'esaminare i progetti ritenuti idonei, prenderà in considerazione tutti gli elementi di ordine tecnico ed economico e formerà una graduatoria dalla quale risulterà il progetto ritenuto più conveniente per il Comune.
- 7- La commissione potrà, nel rispetto della parità di condizioni dei concorrenti e sempre che sia previsto nel bando di gara o nella lettera di invito:
 - chiedere ai concorrenti invitati, prima di ogni decisione, modifiche al

- progetto;
- richiedere ai concorrenti meglio classificati quelle modificazioni ed integrazioni ai progetti presentati che migliorino il progetto che l'amministrazione intende realizzare;
 - proporre all'Amministrazione che l'aggiudicazione sia subordinata all'introduzione di alcune determinate modifiche o varianti al progetto siano esse di natura tecnica o finanziaria

ART. 45 – VERBALE DI GARA

- 1- Il verbale di gara è l'atto che descrive la procedura seguita in sede di espletamento di essa e in cui se ne dichiara l'esito, che sarà positivo nel caso di aggiudicazione, negativo nel caso di diserzione dell'esperimento o di esclusione di tutti i concorrenti.
- 2- Esso è atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso; descrive le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e contiene le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.
- 3- Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:
 - la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara stessa;
 - gli estremi degli atti con i quali essa è stata indetta;
 - le norme che regolano il particolare procedimento;
 - l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
 - l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
 - la declaratoria circa l'aggiudicazione provvisoria;
 - la semplice presa di atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
 - la sottoscrizione da parte del presidente del verbalizzante e di due testimoni.
- 4- Nei casi di appalto-concorso e di concorso di idee, il verbale di gara, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, dovrà precisare anche:
 - a) come sono stati fissati o maggiormente dettagliati i criteri di valutazione e come questa sia effettivamente avvenuta;
 - b) le eventuali richieste di modificazioni o integrazioni e ogni descrizione di altri fatti e circostanze verificatisi;
 - c) la sottoscrizione di tutti i componenti la commissione.
- 5- Al verbale di gara devono essere allegati per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
 - bando di gara;
 - lettera invito;
 - offerta delle ditte ammesse alla gara secondo l'ordine di graduatoria;
 - lettera di invito a presentare modifiche od integrazioni ai progetti presentati e relative risposte.

CAPO VII GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE

ART. 46 – AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione è il momento in cui viene individuato l'appaltatore dell'opera o della fornitura. Nel caso di pubblici incanti, licitazione privata e gara ufficiosa spetta alla Giunta l'approvazione del verbale di gara nel quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria. Nel caso di appalto-concorso e di concorso di idee la Giunta procede all'approvazione del verbale delle

operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice ed assume le determinazioni definitive sulla gara.

2. All'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà di regola entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell'espletamento della gara o del ricevimento del verbale conclusivo delle operazioni congiunte dalla Commissione giudicatrice, trascorso tale termine potrà richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza però pretendere alcun rimborso, compenso od indennizzo di sorta.
3. L'aggiudicazione sarà definitiva solo dopo che la relativa deliberazione esecutiva sarà divenuta esecutiva.
4. Con la deliberazione di aggiudicazione definitiva, la Giunta Comunale, potrà ulteriormente precisare le condizioni di aggiudicazione e stabilire la forma in cui dovrà essere stipulato il contratto.

ART. 47 - RINNOVO DI GARA DINIEGO DI AGGIUDICAZIONE

1. La Giunta Comunale potrà deliberare di procedere al rinnovo della gara per ammettere un'offerta erroneamente esclusa o per escludere un'offerta erroneamente ammessa. In questo caso, sarà data comunicazione del giorno in cui si terrà la nuova gara a tutti coloro che avevano preso parte a quella precedente.
2. La Giunta Comunale per gravi motivi di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, potrà negare l'aggiudicazione nonostante nulla sia da eccepire sulla regolarità di svolgimento della gara. Tra i gravi motivi di interesse pubblico di cui al presente comma è compresa l'eccessiva onerosità economica dell'offerta.
3. La mancata aggiudicazione per qualsiasi motivo anche nel caso di appalto-concorso, non darà luogo a rimborsi, compensi o indennizzi di sorta, salvo quanto diversamente dovesse stabilire il capitolato speciale.

ART. 48 ANNULLAMENTO DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE

- 1- La Giunta procederà all'annullamento della gara a tutela del pubblico interesse nel caso in cui riscontri che nello svolgimento di essa sono avvenuti irregolarità insanabili. In caso di annullamento della gara nessun rimborso, compenso od indennizzo sarà corrisposto all'impresa aggiudicataria provvisoria.
- 2- Nel caso in cui nei confronti della ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si potrà procedere previo annullamento dell'aggiudicazione, aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente in graduatoria. Ove il sistema di appalto fosse basato sulle medie, quelle in precedenza calcolate saranno rideterminate, al fine di procedere alla nuova aggiudicazione.
- 3- La ditta nei confronti della quale si procede all'annullamento dell'aggiudicazione è tenuta al pagamento dei danni, e al rimborso delle spese (ivi compresa l'eventuale revisione dei prezzi), subiti e sostenuti dall'Amministrazione, a meno che la causa dell'annullamento sia dovuto ad errore scusabile. Salvo il caso in cui la mancanza di responsabilità della ditta sia palese, la prova di essa è a carico della ditta stessa. Non può essere considerata tra i danni la differenza tra la prima offerta e quella successiva la cui dimostrazione è a carico della stessa ditta a meno che l'errore sia palese.

ART. 49 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL' ESITO DI GARA

1. I provvedimenti di cui al presente capo devono essere comunicati alle ditte interessate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Dell'esito di ogni gara pubblicata dovrà darsi pubblicità secondo la legislazione vigente.

CAPO VIII IL CONTRATTO

ART. 50 -DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione comunale acquisirà prima della stipulazione di ogni contratto la certificazione prescritta dalla legislazione antimafia vigente.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n°55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

ART. 51-SPESE CONTRATTUALI

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta a versare al Comune l'importo in danaro contante o assegno circolare relativo alle spese contrattuali, entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della lettera di richiesta e comunque prima della stipulazione del contratto.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, ai diritti di segreteria, per le sue copie ed allegati, all'imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati ed eventuali volture catastali e trascrizioni (se necessarie).
3. Esauriti tutti gli adempimenti prescritti per il contratto, ad avvenuta registrazione e compilata la distinta delle spese, questa, previo accertamento della regolarità, è liquidata dal segretario e dal ragioniere. L'eventuale rimanenza è immediatamente restituita al depositante a mezzo di buono da emettersi nelle forme sopraindicate.
4. Nel caso che, in carenza od insufficienza del deposito contrattuale il Comune sia costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 bis e 16 ter del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n° 790 la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

ART. 52 - CAUZIONE

1. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione di contratti concernenti lavori, forniture e somministrazioni, le imprese debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato.
2. Il Comune, in qualità di conduttore nei contratti di locazione di immobili urbani non è tenuto a prestare alcuna cauzione.
3. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai pubblici servizi sarà richiesto un deposito cauzionale provvisorio, che sarà infruttifero, il cui importo e le cui modalità di prestazione saranno indicati nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.
4. I depositi provvisori costituiti dai concorrenti non aggiudicatari saranno restituiti subito dopo l'aggiudicazione della gara.
5. Per gli appalti relativi ai lavori non è dovuta la cauzione provvisoria, essendo stata soppressa dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n° 687.
6. L'impresa aggiudicataria dell'appalto, salvo il caso di esonero da autorizzare con provvedimento del Sindaco, dovrà prestare un deposito

cauzionale definitivo a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione oggetto dell'appalto. Il predetto deposito sarà infruttifero; il relativo importo e le modalità di prestazione saranno indicati nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.

7. Salvo le specifiche norme esistenti per le cooperative ed i loro consorzi che all'art. 7 del R.D. 8 febbraio 1923, n° 422 prevedono la costituzione della cauzione mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascun stato d'avanzamento, l'importo del deposito cauzionale provvisorio o definitivo è fissato rispettivamente nella misura di 1/30 dell'importo presunto della fornitura o 1/20 dell'importo netto dell'appalto.
8. I depositi cauzionali possono essere costituiti, nei modi stabiliti dalla legge, oltre che in numerario o in titoli di Stato anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
9. Nei casi di presentazione fidejussione, sulla polizza rilasciata dal fidejussore dev'essere apposta la dichiarazione dello stesso che procederà al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta di incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione, senza preventiva pretesa di determinazione del danno o della conoscenza delle ragioni dell'appaltatore, qualora oltre alla contestazione dell'inadempimento, la stessa Amministrazione abbia proceduto, con atto deliberativo, alla risoluzione del contratto di appalto. Il riconoscimento della idoneità ed accettabilità della cauzione prestata mediante fidejussione, è rimesso al responsabile del settore contratti e dovrà risultare da apposito atto vistato dal Segretario.
10. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non presti la cauzione definitiva nel termine stabilito dal Comune, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, procedendo alla irrogazione delle seguenti sanzioni:
 - incameramento dell'eventuale deposito provvisorio;
 - radiazione dall'Albo delle imprese di fiducia;
 - comunicazione al comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori, entro dieci giorni dalla data della mancata prestazione della cauzione, per gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
11. L'Amministrazione può, in alternativa, previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, procedere secondo l'art. 61.
12. I concorrenti che al momento della gara risultino essere creditori del Comune per importi esigibili superiori alla cauzione da prestare possono essere esonerati dalla prestazione del deposito cauzionale provvisorio su loro richiesta con le modalità stabilite dal 6° comma. In tal caso detti concorrenti dovranno esplicitamente autorizzare il congelamento dei crediti non contestati per l'importo pari alla cauzione richiesta.
13. L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi – qualora il contraente sia di notoria solidità e solvibilità – è sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; la misura del miglioramento, di norma, viene indicata nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara i quali possono prescrivere che la richiesta di esonero dalla prestazione della cauzione definitiva venga effettuata dal concorrente fin dal momento della partecipazione alla gara.
14. Quando, per lavori di riparazione, restauro, riduzione o trasformazione, debbono essere affidati alle imprese aggiudicatarie materiali od oggetti di

particolare valore di proprietà del Comune, potrà essere richiesta una idonea speciale garanzia.

15. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, così come previsto nei capitoli speciali, e sarà restituita al contraente entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, su proposta del responsabile del settore interessato, con provvedimento del Sindaco.
16. Allorché trattasi di lavori che si protraggono per più anni ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distanti le une dalle altre e per quantità definite, l'Amministrazione con la procedura prevista nel comma precedente potrà ordinare lo svincolo della quota-parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura e lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.

ART. 53 - CONFORMITA' DEL CONTRATTO CON L'ATTO DELIBERATIVO

- 1- Il contenuto del contratto deve essere aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.
- 2- Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili. Detto annullamento tuttavia può essere fatto valere solo dal Comune appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatori.
- 3- Non sono da considerare norme derogatorie quelle non previste nell'atto deliberativo o disciplinare ma sancite dalla normativa vigente come essenziali, a pena di nullità del contratto. Quanto disposto dal precedente comma non si applica inoltre per le correzioni di errori materiali o per la integrazione del contratto con dati tecnici certi e definiti.

ART. 54 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI

- 1 - L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del prefetto.
- 2 - L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia
- 3 - Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

ART. 55- CONTRATTI DI FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA

- 1 - I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n° 2440:
 - a) per mezzo di scrittura privata,
 - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera -offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dal Comune;
 - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

ART. 56 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1 La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine fissato nella comunicazione dell'aggiudicazione o similare comunicazione successiva, non inferiore di regola a 30 giorni, dopo aver acquisito la documentazione

antimafia.

- 2 Nell'occasione l'appaltatore deve già aver provveduto:
 - a) agli adempimenti a suo carico circa la documentazione antimafia;
 - b) a versare le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali, nei termini e con le modalità previste nell'art. 51;
 - c) ad effettuare la costituzione del deposito cauzionale o la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui all'art. 52.
- 3 Il contratto di appalto è stipulato in tre forme diverse:
 - mediante atto pubblico amministrativo, ricevuto e rogato dal Segretario o da chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
 - mediante scrittura privata, cioè con la semplice sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, senza necessità dell'ausilio del notaio o del Segretario del Comune;
 - mediante atto pubblico, redatto da un notaio;
- 4 I contratti prevedenti un corrispettivo fino a 50 milioni al netto di IVA sono stipulati mediante scrittura privata, scambi di lettere commerciali o in altre forme di uso comune.

I contratti di appalto prevedenti un corrispettivo superiore a 50 milioni al netto di IVA sono in genere stipulati mediante atto pubblico amministrativo mentre le altre due forme sono da considerarsi eccezionali.
- 5 Il Direttore di Ripartizione, con propria determinazione può stabilire, motivandone adeguatamente le ragioni, che il contratto venga stipulato con atto pubblico notarile, assumendo il finanziamento della spesa relativa.

Anche il privato contraente può fare richiesta di rogito notarile, accollandosi per intero il relativo onere.

ART. 57-COMPETENZA ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

- 1 La stipulazione dei contratti e delle convenzioni spetta ai Direttori di Ripartizione che hanno curato la procedura che con essi si conclude o in loro assenza, a coloro a cui spetta la sostituzione ai sensi del vigente Regolamento.

Nel caso in cui sia difficoltoso individuare il Direttore di Ripartizione a cui spetta la stipulazione del contratto, la stessa è affidata al Caporipartizione Segreteria – Contratti – Legale.

ART. 58-L' UFFICIALE ROGANTE DEL CONTRATTO

- 1 – I contratti del Comune, senza limiti di valore, sono rogati nella forma pubblica amministrativa a magistero del Segretario generale ai sensi dell'art. 89 del T.U. 3 marzo 1934, n° 383, a meno che una delle parti contraenti non richieda che il rogito avvenga a mezzo notaio o che la legge espressamente lo preveda.
- 2 – Il Segretario, ufficiale rogante, dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato e rispettare, altresì tutte le norme e le disposizioni fiscali riguardanti l'imposta di bollo, di registro ed altre contenute in leggi generali e speciali.
- 3 – Il segretario, per tale funzione notarile terrà uno speciale repertorio, soggetto alle vidimazioni di legge sul quale annoterà, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo l'ordine cronologico tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata, che debbono essere sottoposti, sempre a sua cura, a registrazione fiscale.
- 4 – Per gli atti rogati dal Segretario, con spese a carico del privato contraente e

del Comune stesso, è obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria stabiliti per legge. E' nulla l'apposizione di clausola contrattuale prevedente l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui sopra.

ART. 59 - LA CESSIONE DEL CONTRATTO IL RECESSO

1. I contratti di appalto di lavori, opere, forniture non possono essere ceduti, a pena di nullità. I contratti di appalto di servizi possono essere ceduti soltanto se la cessione non sia espressamente esclusa nel capitolato di appalto e sempre previo formale consenso dell'Amministrazione, espresso con deliberazione della Giunta.
2. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale e quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.
3. I provvedimenti di rescissione del contratto sono adottati dalla Giunta con deliberazione esecutiva, da notificarsi all'appaltatore.

ART. 60- RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO PROCEDIMENTO

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, nei termini fissatigli a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 56, ovvero non si presenti per la stipulazione del contratto sia inadempiente nei termini previsti dal Codice Civile, l'Amministrazione, previa intimazione con assegnazione di un congruo termine per provvedere, pronuncia con deliberazione della Giunta Comunale da notificarsi tramite raccomandata con A.R. all'aggiudicatario ed eventualmente al fidejussore, la risoluzione del contratto per inadempimento e procede:
 - a) all'incameramento della cauzione definitiva o provvisoria se esistente;
 - b) ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario,
 - c) ovvero all'esecuzione d'ufficio anche tramite nuova aggiudicazione alla ditta che segue nell'ordine di graduatoria della gara;
 - d) all'esercizio della rivalsa per il recupero delle maggiori spese sostenute ivi compresa l'eventuale revisione prezzi, e il risarcimento del danno subito.

ART. 61- INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

- 1- Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
- 2- Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell' art. 1362 del Codice Civile.
- 3- Non trova applicazione il principio di cui all' art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

CAPO IX L' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 62 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1- Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
- 2- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 63 SUB – APPALTO E COTTIMO

- 1- Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda della impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
- 2- Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

ART. 64 CONSEGNA DEI LAVORI

- 1- Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
- 2- Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
- 3- La consegna ha luogo di regola non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto. In caso di urgenza la consegna dei lavori può avvenire anche nelle more di stipulazione del contratto, dopo l'adozione della deliberazione che aggiudica definitivamente i lavori.

ART. 65 VARIAZIONI ALL'OPERA

- 1- L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, previa deliberazione dell'organo collegiale a norma di legge.
- 2- L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto, alle stesse condizioni del contratto.
- 3- Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

ART. 66 I TERMINI DI ESECUZIONE

- 1- I termini di esecuzione dei lavori e delle opere sono stabiliti nel capitolato speciale o nel capitolato contratto d'appalto.
- 2- L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
- 3- L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. N. 1063/1962.
- 4- In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'appaltatore questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
- 5- L'importo della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

ART. 67 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

- 1- I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
- 2- Nel caso in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal

contratto o impiegare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi non previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all' art. 21 del R.D. n. 350/1895.

ART. 68 MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1- Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
- 2- Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
- 3- Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull' importo dei lavori appaltati dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella Legge 26 aprile 1989, n. 155).
- 4- Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle apposite disposizioni vigenti.

ART. 69 LA REVISIONE PREZZI

- 1- In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi soltanto nei limiti ammessi dalla legge.
- 2- Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- 3- Le norme sulla revisione prezzi di cui ai precedenti commi non trovano applicazione agli appalti dei servizi e di quei lavori, che non comportano alcuna trasformazione della materia.

ART. 70 DIREZIONE DEI LAVORI

- 1- La direzione dei lavori per opere pubbliche è svolta di norma dell'Ufficio Tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
- 2- La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l' incarico al medesimo della direzione dei lavori.
- 3- Nel caso in cui la direzione lavori sia affidata ad un professionista esterno questo è tenuto e ciò dovrà risultare nell'incarico conferito, a riferire al settore comunale competente ogni notizia, dato o relazione che gli venga richiesta e che come stazione appaltante ha diritto di chiedere.

ART. 71 ALTA VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

- 1- L' Amministrazione committente esercita tramite gli uffici competenti l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

ART. 72 CONTABILITA' DEI LAVORI

- 1 Nel costo finale dell'opera il direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art.37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro-economico di cui all'art. 13 della Legge 26 Aprile, 1983, n. 131.

ART. 73 IL COLLAUDO

- 1 Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
- 2 Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 150.000.000, in tale caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori e forniture d'importo superiore a L. 150.000.000 ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
- 3 Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- 4 La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
- 5 Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dal Comune entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti commi.

ART. 74 ESECUZIONE D'UFFICIO

- 1- Oltre ai casi di cui agli articoli precedenti l'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini ritenuti utili dall'Amministrazione.
- 2- Il Comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari in economia o mediante altro appalto o secondo quanto previsto dall'art. 60 del presente regolamento.

CAPO X

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI

ART. 75 PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI APPALTO

1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal Segretario Comunale, d'intesa con il funzionario dell'ufficio contratti ed il funzionario del settore interessato all'appalto, sulla scorta delle notizie ricevute dai vari settori operativi.
2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà pubblicato il relativo bando.
3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Segretario Comunale stabilisce la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 76 SOVRAINTENDENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Segretario Comunale, oltre all'attività di cui agli articoli 43 e 58 sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare egli controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione,

- b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
4. Il Segretario Comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni di legalità e garanzia allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

ART. 77 SETTORE OPERATIVO

1. Al settore operativo competente per ramo di attività, sotto la direzione e responsabilità del Capo Ripartizione, spetta la gestione amministrativa, con le connesse attribuzioni di iniziativa e di emanazione di atti, relativa a ciascuna singola attività negoziale.
2. In particolare, per ogni contratto di propria competenza, deve provvedere a:
- a) compilare una scheda di servizio in cui risultino annotate, in ordine cronologico, tutte le operazioni e gli atti emanati o ricevuti fino al termine dell'esecuzione del contratto;
 - b) predisporre, su iniziativa degli assessorati, ovvero di concerto con questi e in attuazione di scadenze in precedenza fissate, gli atti di affidamento degli incarichi interni, gli atti per l'acquisizione di eventuali pareri, relazioni, espropriazioni ecc. e gli atti deliberativi per eventuali incarichi esterni, per approvazioni di progetti, capitolati speciali e per l'indizione di gare con l'indicazione della forma di gara che meglio soddisfi le esigenze progettuali, curando contestualmente gli aspetti finanziari direttamente con il settore preposto;
 - c) inviare all'ufficio contratti un avviso circa l'attività negoziale in corso con l'indicazione di massima dei tempi di realizzazione ritenuti necessari; ciò ai fini di una tempestiva programmazione delle gare di appalto;
 - d) seguire, dopo aver ricevuto dall'ufficio contratti copia esecutiva del contratto, l'esecuzione dell'appalto o attraverso la direzione dei lavori interna, ovvero con la vigilanza sulla direzione esterna, nei confronti della quale tiene i rapporti in nome e per conto dell'Amministrazione comunale;
 - e) essere in grado di fornire agli organi elettivi lo stato di attuazione complessivo e singolo di ciascun contratto di appalto;
 - f) redigere le attestazioni di regolare esecuzione dell'appalto al termine di questi, ovvero una relazione sulle certificazioni della direzione dei lavori esterna, nonchè ogni altro atto, compresa la predisposizione di quelli deliberativi, necessario alla liquidazione e all'estinzione di ogni rapporto relativo al contratto;
 - g) predisporre e emanare gli atti relativi a tutte le questioni ordinarie o particolari che dovessero sorgere in corso di esecuzione del contratto, con particolare tempestività per quelle riguardanti eventuali inadempimenti.
3. In riferimento ai contratti che seguono ad un affidamento a trattativa privata, il settore, oltre alle operazioni di cui al precedente comma,

provvede a tutte quelle relative alla cosiddetta gara ufficiosa, con esclusione della sola predisposizione del contratto da stipulare.

ART. 78 UFFICIO CONTRATTI

1. L' Ufficio contratti, sotto la direzione e responsabilità del Capo ripartizione, è preposto a tutta l'attività gestionale amministrativa relativa all'espletamento delle pubbliche gare, (ad eccezione della cosiddetta gara ufficiosa relativa agli affidamenti a trattativa privata) e alla stipulazione di tutti i contratti comunali.
2. In particolare, ricevuto l'avviso dell'avvio dell'attività negoziale di cui al precedente articolo comma 2 lettera c), l' ufficio contratti provvede alla:
 - a) predisposizione e pubblicazione, con scelta dei quotidiani, degli avvisi d'asta degli avvisi e bandi di gara attenendosi, nella stesura del loro contenuto, a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto e nel presente regolamento, indicando i documenti e le prescrizioni dei termini per la partecipazione alla prequalificazione ed alla gara;
 - b) ricezione delle richieste di partecipazione alla gara e loro trasmissione al settore operativo competente per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e formazione dell'elenco delle ditte da invitare alla gara, secondo il disposto dell'art. 28 del presente regolamento;
 - c) predisposizione del testo della lettera di invito, tenendo presente quanto stabilito nell'avviso e nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto e secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale in ottemperanza degli artt. 34 e seguenti del presente regolamento;
 - d) formazione della scheda segreta dell'Amministrazione, quando necessaria;
 - e) accertamento della validità dell'offerta è proposta alla Giunta Comunale per l'aggiudicazione definitiva;
 - f) prestazioni di assistenza nelle operazioni di segreteria al presidente di gara predisponendo i verbali e inviando le comunicazioni inerenti;
 - g) determinazione della misura della cauzione e, in caso di esonero, dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari;
 - h) acquisizione e controllo della documentazione antimafia;
 - i) rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
 - l) rilascio di attestazioni con rilevanza anche esterna relative all'appalto;
 - m) predisposizione del testo dei contratti fornendo assistenza di segreteria in sede di rogito e provvedendo a tutte le incombenze a quest' ultimo connesse;
 - n) trasmissione della copia esecutiva del contratto al settore competente per la esecuzione nonché alla ditta appaltatrice.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 79 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione , di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del Codice Civile, ove applicabili.
2. Nel caso di appalto di lavori pubblici sono applicabili in particolare la Legge

20 Marzo 1965, n. 2248 All. F; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350; il Capitolato generale per l' appalto di opere del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

ART. 80 NORMATIVA C.E.E.

1. L' Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure di appalto ed i contratti del Comune ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

ART. 81 ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'organo regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo statuto.